



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)

Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737

tel. 099/8884086; fax 099/8880273

PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito Web: <http://icgiovanni23palagianio.edu.it>



A Tutto il personale

Alla DSGA

Al Sito

Circolare N. 183

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE DOCENTI E ATA

A seguito del verificarsi di varie situazioni di non regolarità rispetto all'obbligo vaccinale tra il personale docente, soprattutto tra coloro che risultano guariti da Covid, con la presente si danno ragguagli sulla situazione normativa attuale.

Obbligo vaccinale per i guariti

In data 2 maggio lo stesso Ministero ha pubblicato un'ulteriore FAQ che riguarda l'obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno 2022, con particolare riferimento a coloro che sono guariti dal Covid. La riportiamo di seguito:

Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall'infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l'obbligo vaccinale?

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.

“Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all'infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2. Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l'obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022. Considerato che l'apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l'eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

A questo proposito si informano i docenti guariti dal Covid che la vaccinazione nei soggetti con pregressa infezione da Covid-19 deve avvenire non prima di 3 mesi dalla data di infezione (rilevazione della positività), ma comunque la piattaforma SIDI allo scadere dei quattro mesi li indica come non in regola ed è quindi opportuno sottoporsi a vaccinazione prima di tale termine, onde evitare l'avvio della procedura sotto riportata per i docenti che risultano non vaccinati.

In particolare si precisa che la normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle Certificazioni verdi COVID-19. Infatti, la validità di una Certificazione

verde COVID-19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l'adempimento dell'obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati o 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo.

Personale docente non vaccinato

In proposito si ricorda che fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante «l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale».

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'Istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per il personale docente ed educativo il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale «impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla Istituzione scolastica».

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento. Per l'individuazione delle attività a supporto dell'Istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si farà riferimento all'art. 3 del CCNI del 25/06/2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25/06/2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'art. 26 della Legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla Legge 107/2015 ecc.). L'assegnazione alle suddette funzioni avverrà d'ufficio.

Obbligo vaccinale per il personale ATA

Non svolgendo «attività didattiche a contatto con gli alunni», il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, saranno normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Si coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale per la fattiva collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico
Rosa LA GRECA**